

## Patrimoni & Finanza

### FISCO TRICOLORE

# La flat tax per chi sceglie l'Italia si sta rifacendo un po' il look

Previsto dalla legge di Bilancio l'aumento da 200 mila a 300 mila euro all'anno per la tassa piatta applicata ai neo residenti. La quota per i familiari salirà da 25 a 50 mila. Ecco come funziona: tutti i vantaggi e le procedure da seguire

di **FRANCO POZZI\***

**L**a tassa della discordia. Un incentivo per attrarre persone altospendenti, che possono avere un impatto sui consumi, e anche porre in essere investimenti finanziari, come era nelle intenzioni, o un regime troppo agevolato per super-ricchi senza apprezzabili vantaggi economici per il paese? Stiamo parlando della «flat tax» applicabile alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale, finita anche nel mirino del governo francese. Il regime fiscale, applicabile ai «neo residenti», introdotto con la Legge di Bilancio 2017 prendendo spunto dai provvedimenti già adottati in passato nel Regno Unito e in altri paesi dell'Ue, è finalizzato, infatti, ad attrarre in Italia persone con patrimoni significativi («High net worth individual», Hnwi).

## La misura

Per i «neo residenti» è prevista in via opzionale l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfettaria esclusivamente con riferimento ai redditi di fonte estera nella misura di 200.000 euro all'anno. Mentre continuano ad applicarsi le normali aliquote Irpef per i redditi di fonte italiana: prelievo del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro, oltre alle addizionali regionali nella misura del 3-4% circa e alle imposte sostitutive dal 12,5% al 26% per gli investimenti finanziari domestici. L'opzione per la flat tax può essere esercitata con la prima dichiarazione dei redditi italiana del «neo residente» e si rinnova in via tacita annualmente per un massimo di 15 periodi d'imposta; è tuttavia possibile revo-

carla in qualsiasi momento.

## I requisiti

Possono optare per la tassa piatta le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro Paese e siano stati non residenti per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione. La flat tax è attualmente pari a 200.000 euro e deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. L'opzione è disponibile anche per ogni familiare del contribuente, al soddisfacimento delle medesime condizioni soggettive; in tal caso l'imposta forfettaria per ogni membro aggiuntivo della famiglia è pari a 25.000 euro all'anno (ad esempio, per due coniugi, l'imposta forfettaria complessiva annuale sarebbe pari a 225.000 euro). La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento a 300.000 per il contribuente

richiedente e a 50.000 euro per i familiari. La modifica dovrebbe applicarsi ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza a partire dalla data di entrata in vigore della medesima Legge di Bilancio, senza dunque avere efficacia retroattiva.

Ma le agevolazioni non si limitano all'Irpef. L'imposta sulle successioni e sulle donazioni, che è già stata oggetto di attenzione a livello internazionale per le aliquote sensibilmente contenute, è applicabile ai neo residenti esclusivamente con riferimento ai beni localizzati in Italia, laddove i beni

esteri – se del caso – scontano le imposte applicabili nello Stato di localizzazione. A ciò si aggiunga che i contribuenti che esercitano l'opzione per la flat tax non sono tenuti ad indicare in dichiarazione dei redditi gli investimenti finanziari ed immobiliari detenuti all'estero (quadro RW), né sono tenuti al pagamento dell'Ivie (ovvero

l'imposta sugli immobili detenuti all'estero) e dell'Ivafe (ovvero l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

Attenzione, però. I contribuenti che esercitano l'opzione per la flat tax non possono scomputare le imposte assolate all'estero («foreign tax credit») a fronte di quelle italiane. Peraltro, il regime consente una notevole flessibilità al contribuente, poiché l'esercizio dell'opzione può essere riferito ad uno o più Paesi specifici: in taluni casi, potrebbe risultare infatti maggiormente favorevole assoggettare i redditi esteri alle ordinarie imposte italiane, scomputando le imposte assolate all'estero, evitando fenomeni di doppia imposizione e beneficiando delle convenzioni bilaterali.

## Esclusioni

Sono escluse dalla flat tax le plusvalenze da partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque anni dal-




l'esercizio dell'opzione. Vale a dire i redditi derivanti dalla la compravendita di partecipazioni nella medesima società, anche verso controparti differenti, che nell'arco di 12 mesi rappresentino più del 2% dei diritti di voto di una società quotata in borsa o più del 20% dei diritti di voto di altre società; oppure più del 5% del capitale sociale di una società quotata o più del 25% del capitale sociale di altre società. Tale esclusione (che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%) è volta ad evitare trasferimenti di residenza esclusivamente finalizzati al realizzo di capital gain in sostanziale esenzione da imposta.

\*Socio Biscozzi Nobili & Partners

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incremento delle imposte da pagare non è retroattivo ma colpirà chi entra nel nostro Paese dal 2026



Fonte:  
elaborazione  
L'Economia  
del Corriere

S.A.

### L'identikit

Come funziona la tassa piatta per i neo residenti

Chi può beneficiare della «Flat Tax»	In cosa consiste il regime dei «neo residenti»	Quando conviene	Ulteriori agevolazioni
Persone fisiche residenti all'estero in 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione	Tassazione Irpef ordinaria solo per i redditi di fonte italiana	Redditi di capitale e capital gain realizzati all'estero (stock minimo 15 milioni di euro)	Non si applicano: imposta di successione e donazione sui beni esteri, Ivie e Ivafe
	Flat Tax in misura pari a 200.000 euro annui per i redditi di fonte estera	Lavoro autonomo o dipendente di fonte estera	



## Maggiori cautele per chi ha abitato in paradisi fiscali

# La check list dei requisiti da rispettare

L'opzione per l'applicazione della flat tax non è automatica ma deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a una specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 212/2000 (lo «Statuto del contribuente»), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

In realtà, l'opzione può essere esercitata anche senza l'iter descritto, alla luce delle novità introdotte successivamente in materia di interpelli probatori (la presentazione dell'istanza è una facoltà e non un più obbligo del soggetto che intende accedere al regime).

Il parere dell'Agenzia delle Entrate è dunque di natura consultiva, poiché

esplicitati in via sintetica taluni indicatori che potrebbero far ritenere la residenza fiscale in Italia in almeno due periodi d'imposta nel decennio precedente al trasferimento della residenza (ad esempio, presenza di coniuge / figli, domiciliati o con dimora abituale in Italia, frequenza di figli minori presso istituti scolastici in Italia, disponi-

bilità di immobili o beni mobili registrati in Italia, conseguimento di redditi di lavoro dipendente o autonomo per attività svolte in Italia, etc.).

Nell'istanza di interpello il contribuente deve indicare e allegare documentazione idonea a dimostrare l'effettiva residenza estera come, ad esempio, i certificati di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Paese estero; i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo o per l'esercizio di un'attività; i contratti di lavoro; la documentazione relativa a consumi ed utenze estere, etc.

L'amministrazione finanziaria ha evidenziato che le prove da fornire devono essere graduate «in ragione dell'intensità dei legami personali ed economici dell'istante con il territorio italiano nel periodo di osservazione emersi in sede di compilazione della check list e alla "pericolosità fiscale" dello Stato o territorio di provenienza».

**Fr. Po.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# 9

**gli anni di residenza**  
all'estero negli ultimi  
dieci periodi di imposta  
per poter beneficiare  
del regime agevolato

l'eventuale risposta negativa non pregiudica la fruizione del regime per il contribuente che, ritenendo integrati tutti i presupposti previsti decida di dimostrarne la sussistenza in altra sede

La procedura di interpello (per sé e per i propri familiari) potrebbe risultare consigliata in taluni casi, per ottenere una conferma preventiva circa la sussistenza dei requisiti (soggettivi) di accesso al regime. Si pensi — ad esempio — ai cittadini italiani che abbiano risieduto, in nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione, anche nei «paradisi fiscali» e nei confronti dei quali possa trovare applicazione la presunzione di residenza fiscale in Italia.

Nell'istanza devono essere indicati gli elementi che consentono all'ammini-

strazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime. A tal fine, è stata predisposta una check list che deve essere debitamente compilata ed allegata all'istanza, con i relativi documenti a supporto, pena inammissibilità. Oltre a indicare la cittadinanza e l'eventuale iscrizione all'Aire da parte del richiedente, deve essere data disclosure circa la residenza pregressa in «paradisi fiscali» e devono essere

